

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO COMUNALE

(deliberazione consiliare n. 90 del 30/11/1994)

**TITOLO III – CAPO IV – CONCERNENTE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE,
CONSULTE, OSSERVATORI ED INIZIATIVE DEI CITTADINI**

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento degli istituti di partecipazione di cui al Titolo III, Capo IV dello Statuto comunale.

TITOLO I

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 2

Albi delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, con particolare attenzione alle fondazioni di utilità pubblica, anche attraverso incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, organizzativa e tecnica, rispondenti alle modalità e ai criteri stabiliti nel regolamento.
2. Sono istituiti gli "Albi delle Associazioni", come individuate ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, denominati rispettivamente: a) "Albo delle Associazioni socio – economiche"; b) "Albo delle Associazioni".
Nel primo sono registrati i soggetti con prevalenti finalità sociali ed economiche.
Nel secondo, i soggetti aventi le ulteriori finalità di cui al citato articolo 37, I° comma.
3. L'iscrizione negli Albi costituisce condizione per l'ammissibilità delle istanze di incentivazione previste dall'art. 38 dello Statuto.

ART. 3

ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO CULTURA"

1. E' istituito presso l'assessorato competente un ufficio denominato "Sportello cultura".
L'Ufficio – individuato con specifico atto di organizzazione entro, trenta giorni dall'adozione del regolamento – sotto la diretta responsabilità del dirigente incaricato, oltre a svolgere i compiti previsti dall'art. 12 del Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, per il proprio settore di competenza, è tenuto a fornire all'utenza un servizio per i diritti di partecipazione di cui al Titolo III, Capo IV dello Statuto.
2. Lo "sportello cultura" è, in particolare, la struttura organizzativa di gestione degli atti che Impegnano la Giunta in relazione all'esecuzione del presente regolamento
3. Il responsabile dell'ufficio è anche il responsabile del procedimento per la formazione e l'aggiornamento degli Albi.

ART. 4

IL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI

1. **La Giunta Comunale, entro il 30 maggio di ogni anno, provvede alla formazione degli Albi che, vengono aggiornati ogni due anni e possono essere integrati con cadenza semestrale.**
2. Il procedimento per l'aggiornamento è reso pubblico attraverso i mezzi di informazione locali e propri del Comune. Inizia entro il 31 gennaio e si conclude con provvedimento espresso entro e non oltre il cinquantesimo giorno dal ricevimento della domanda.
3. Le fondazioni, le associazioni e le organizzazioni che intendono essere iscritte negli Albi di cui all'art. 2 del Regolamento, depositano l'istanza presso lo "Sportello Cultura" entro il 1° marzo.
4. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata corredata di:
 - a) **copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, dai quali risulti la sede sociale nell'ambito del Comune;**
 - b) copia dell'ultimo bilancio o del rendiconto delle entrate e delle uscite;
 - c) composizione degli organi direttivi;
 - d) relazione sulle attività svolte.
5. I legali rappresentanti dei soggetti privati iscritti negli albi hanno l'obbligo di comunicare al responsabile del procedimento qualsiasi successiva modificazione del proprio Statuto e sono tenuti, in fase di aggiornamento degli Albi, a presentare copia dell'ultimo bilancio o rendiconto di entrate ed uscite; elenco aggiornato degli aderenti; composizione degli organi direttivi; relazione sulle attività svolte.

ART. 5

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità delle istanze ai sensi dell'art. 37 dello Statuto e del regolamento, in particolare:
 - a) accerta che le forme associative richiedenti l'iscrizione negli Albi siano dotati di statuto ispirato ai principi democratici e che il fine della partecipazione delle stesse sia l'interesse generale della comunità con esclusione di obiettivi corporativi o utilitaristici, personali e di gruppo;
 - b) adotta ogni misura per lo svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni e istanze erranee o incomplete e ordinare esibizioni documentali;
 - c) controlla il rispetto dell'obbligo della presentazione documentale richiesta, in particolare in relazione alla composizione degli organi direttivi;
 - d) cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste nel presente titolo del regolamento.
2. Il risultato dell'istruttoria viene trasmesso dal responsabile del procedimento alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento.
Qualora vengano meno le condizioni di cui alla lettera a e c) del comma 1 la Giunta procede al diniego della iscrizione o alla cancellazione dagli Albi.
Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati l'esito delle istanze.
3. I soggetti esclusi possono proporre ricorso per mezzo di memoria scritta e documentale, indirizzata al sindaco, nei dieci giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
La Giunta, previa richiesta di parere sul merito del ricorso alla Commissione Consiliare Cultura, da esprimersi nel termine di dieci giorni, adotta il provvedimento definitivo per l'aggiornamento degli Albi.

ART. 6

CONFERENZA PROGRAMMATICA

1. Al fine di incentivare e valorizzare le libere forme associative, di cui all'art. 2 del regolamento, la giunta, e per essa l'Assessore alla Cultura, entro il mese di settembre di ogni anno, convoca la "Conferenza programmatica delle associazioni".
2. la Conferenza è l'organo di consultazione e programmazione con il quale il Comune ed i soggetti iscritti negli Albi organizzano i reciproci rapporti, in relazione ai programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione e degli incentivi richiesti dalle associazioni, nel rispetto dell'interesse generale della comunità.

ART. 7

COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

1. La conferenza è composta da:
 - a) i rappresentanti legali dei soggetti iscritti negli albi;
 - b) l'Assessore alla Cultura o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - c) i presidenti o i consiglieri in rappresentanza delle competenti commissioni consiliari permanenti.
Svolge mansioni di Segretario un funzionario dello "Sportello Cultura".
3. La Conferenza ha un Ufficio di coordinamento che viene rinnovato ogni due anni ed è così composto:
 - Assessore alla Cultura o suo delegato con funzione di presidente;
 - Presidente della Commissione Consiliare Cultura;
 - due rappresentanti dei soggetti iscritti negli Albi, indicati dalle Associazioni nella prima convocazione.
4. L'Assessore alla cultura o suo delegato presenta alla Conferenza il programma di intervento di cui al successivo articolo 10 del regolamento.

ART. 8

INCENTIVAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ALBI

1. I soggetti indicati possono presentare istanze – sottoscritte dal legale rappresentante – al fine di ottenere gli incentivi previsti dall'art. 2, 1° comma del regolamento.
Le istanze devono pervenire allo "Sportello Cultura" entro il 15 Aprile di ogni anno e devono essere redatte utilizzando gli appositi modelli forniti dall'Ufficio.
non sono prese in esame le istanze pervenute fuori termine.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare, con indicazione del piano finanziario ed il deposito di una relazione tecnica e del progetto esecutivo per le forme di incentivo – patrimoniale, organizzativo e tecnico richiesto dall'Amministrazione;
 - b) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se per la medesima iniziativa siano stati percepiti o richiesti contributi e agevolazioni di altri Enti pubblici;
3. I soggetti iscritti negli Albi possono presentare istanze allo "Sportello Cultura" oltre il termine indicato al comma 1, per ottenere contributi, sovvenzioni, interventi tecnici ed organizzativi relativi ad iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non

ricorrente, conformi ai criteri generali di cui all'art. 9.

Si applicano le procedure e le condizioni generali di concessione di cui all'art. 12.

ART. 9

CRITERI GENERALI

1. Ai fini della ammissibilità all'incentivazione la Giunta deve tener presenti i seguenti requisiti:
 - a) particolare utilità e validità delle iniziative – anche in relazione al costo delle stesse - rispondenti agli interessi della comunità locale e alla promozione del suo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico;
 - b) iniziative per assicurare una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita locale e di tutela della persona umana, in particolare dei cittadini socialmente più deboli e dei disabili;
 - c) programmi ed iniziative che favoriscono l'integrazione fra le diverse realtà etniche che compongono la popolazione locale;
 - d) iniziative che concorrono al miglioramento dell'azione comunale così formulata nell'art. 4 dello Statuto.

ART. 10

PROGRAMMA DI INTERVENTO E DEGLI INCENTIVI

1. Entro il mese di Aprile di ogni anno, la Giunta, su proposta degli Assessori sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, approva un programma di interventi, in cui sono delineate le iniziative che il Comune intende svolgere, nonché un piano delle iniziative da ammettere alla procedura dell'incentivazione di cui all'art. 8 del regolamento, tenuto conto:
 - a) dei criteri generali di cui all'art. 9 del regolamento;
 - b) degli indirizzi generali di governo di cui all'art. 34, 2° comma della legge 8.6.1990, n. 142 e dei deliberati del Consiglio Comunale.
2. Il programma è predisposto dall'Assessorato alla Cultura che si avvale della Conferenza programmatica anche per definire le forme di coordinamento tra le strutture dei servizi comunali, per quanto concerne la programmazione e l'organizzazione delle iniziative ammesse ad una delle forme di incentivazione previste dallo Statuto comunale.
3. La Giunta, in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, propone al Consiglio comunale – con separato atto riepilogativo delle iniziative – il programma di intervento ed il piano degli incentivi, di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle iniziative alle quali sono erogati incentivi di natura finanziaria Previsti dall'art. 33 dello Statuto, si provvede con l'istituzione per ciascun settore amministrativo, di un apposito capitolo di spesa, denominato: "incentivi delle libere forme associative", finanziato in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
5. Per le iniziative ammesse alla forma dell'incentivazione finanziaria, sono dovuti contributi non inferiori al 50% del totale richiesto nell'istanza.